



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/04/2020

FATTO

Il ricorrente è titolare, con clausola di pari facoltà di rimborso, di n. 1 BFP emesso il 15 dicembre 1986, per un valore di lire 2 .000.000 ed appartenente alla serie "Q/P", con scadenza trentennale. Il predetto lamenta che il suddetto titolo veniva riscosso per somma inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto laddove si fosse tenuto conto degli interessi maturati per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, così come riportati a tergo del buono incassato.

Il ricorrente contesta pertanto la liquidazione ottenuta dall'intermediario, per cui, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi nella fase di reclamo, chiede al Collegio "di condannare l'intermediario al pagamento di quanto spettante secondo la tabella riportata sul retro del titolo per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno".

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo l'infondatezza del ricorso per i motivi che seguono:

- il buono in esame è "ordinario" ed appartiene alla serie "Q", istituita con DM del 13.06.1986;
- più precisamente, è stato emesso – in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DM – mediante l'utilizzo dei moduli della precedente serie "P", con l'apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono, (senza dunque possibilità di equivoco da parte del risparmiatore circa la serie di appartenenza) e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse e l'appartenenza alla serie "Q";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nello specifico, venivano correttamente apposti i timbri sul modulo del buono (ex serie "P") provvedendo alla liquidazione come buono di serie "Q" al pari di quello in possesso del medesimo ricorrente e in ossequio alle prescrizioni di cui al DM;
 - il timbro apposto sostituisce in toto ogni scritta sottostante;
 - il ricorrente prescinde totalmente dal fatto che sul buono sono stati più volte, sia sul fronte che sul retro, impressi i timbri indicanti chiaramente che appartengono alla serie "Q/P" e sorvola sul fatto che la disciplina dei rendimenti dei buoni serie "Q/P" è contenuta nel DM n. 148 del 13.06.1986 che, pubblicato in G.U., avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente stesso;
 - all'atto della sottoscrizione del buono, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza. L'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (al riguardo, cita e allega: Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n.10105 del 07 novembre 2019);
 - la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza;
 - veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo. In particolare, sono stati corrisposti, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM – per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%;
 - è errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/07, perché la detta sentenza aveva ad oggetto un buono fruttifero postale sul quale, sin dal momento della sua emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo.
- Tanto dedotto, l'intermediario, chiede il rigetto del ricorso, stante la conformità del suo operato alla disciplina che regola la materia.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero, emesso nel mese di dicembre del 1986, in relazione al quale la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Il Collegio rileva in limine che il buono in esame è stato emesso posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.

Sovrapposto a tale ultima stampigliatura appare un timbro recante la dicitura "serie Q/P, in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.

Si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un



legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013), si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte del titolo risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO